

SISTRI

Obblighi e responsabilità del produttore, del trasportatore, del destinatario e del delegato

Paola Ficco

Roma, 26 aprile 2010

Nulla cambia in ordine al riparto di responsabilità tra produttore e trasportatore nell'illecito di trasporto di rifiuti senza il documento di cui **all'articolo 5, comma 8, Dm 17 dicembre 2009**, ovvero con indicazione di dati incompleti o inesatti. Infatti,

“Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri — Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, **stampata dal produttore** dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del **conducente** dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal **produttore** e dal **trasportatore** dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis, Dlgs 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf" alla Scheda Sistri — Area movimentazione.”

SISTRI: aspetti generali della responsabilità

Art. 5, comma 2, Dm 17 dicembre 2009

“la persona fisica cui é associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB é il titolare della firma elettronica ed é responsabile della veridicit  dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica”.

Tale persona fisica, dunque   il soggetto responsabile dell’inserimento di dati inesatti o falsi, e, quindi, destinatario delle varie sanzioni

Ciò, però, non esclude che, se tale soggetto è persona diversa dal produttore dei rifiuti (un dipendente, un terzo legato da rapporti di tipo autonomo), si configura il concorso del produttore stesso nell'illecito.

Tuttavia, è bene ricordare che mentre nel reato di falso tale compartecipazione deve essere necessariamente dolosa (non è ammesso il falso colposo), nell'illecito amministrativo l'elemento della colpa è sufficiente (articolo 5, legge 689/1991), bastando la coscienza e la volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da altri

(Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9837 del 2001).

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore sono obbligati **in solido** con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta
(articolo 6 legge 689/1991).

In tal caso, ferma la responsabilità solidale dell'ente, della violazione *“rispondono, a titolo personale, **non solo** coloro che materialmente abbiano posto in essere l'attività vietata o omesso quella imposta dalla legge, **ma anche** quei soggetti organicamente rappresentanti l'ente, ai quali, in ragione del relativo ordinamento interno, fa capo lo specifico settore cui è riferibile l'attività, nel cui ambito si è verificata l'azione o omissione illecita”*

(Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 659 del 2010).



FONDAZIONE
per lo SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

L'articolo 5, comma 14, Dm 17 dicembre 2009 è un adattamento al nuovo sistema del principio contenuto nell'articolo 188, comma 3, lett. b), Dlgs 152/2006 *“la responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi é esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento”*.

La norma, però, opera solo quando non residuino comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali

(Cass. pen., Sez. III sentenza n. 47432 del 2003).

Se è vero che l'affidamento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero/smaltimento e la successiva ricezione del formulario sono sufficienti per esonerare il detentore da responsabilità, **occorre altresì** che tale detentore abbia cura di compiere tutte le verifiche richiesta dalla legge perché l'intero ciclo di gestione dei rifiuti sia svolto nella piena regolarità sostanziale e non meramente formale

*(Cass. pen., Sez. III, 1767/2000;
conf. Sez. III, 16016/2003; Sez. III, 7746/2004; Sez. III, 21588/2004).*



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

Resta quindi confermato il principio della attribuzione delle **responsabilità** per la corretta gestione dei rifiuti *“a tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, con la conseguenza che le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti e che la mera osservanza delle condizioni formalmente richieste per la corretta gestione dei rifiuti non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti”*

Cass. pen., Sez. III sentenza 6420/2007



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

Il Dm 17 dicembre 2009 contiene, infine, nell'articolo 6, comma 4, due previsioni di carattere generale che incidono sulle cause di esonero dalla responsabilità:

- *“uno dei soggetti tenuti alla compilazione della scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema”*. In tal caso *“la compilazione della scheda é effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima”*.

- *“nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema”.*

Tuttavia, **onere** dell'interessato provare

- sia le circostanze che determinano l'impossibilità di provvedere alla compilazione della scheda SISTRI,
- sia la tempestiva richiesta di provvedere al soggetto chiamato ad intervenire in via sostitutiva.

Nell'individuare le ipotesi di temporanea interruzione del SISTRI che legittimano il ricorso alla soluzione provvisoria, non è possibile dimenticare il costante orientamento della giurisprudenza che qualifica gli obblighi imposti al titolare di un impianto che produce rifiuti quali *“doveri positivi, di particolare diligenza e di predisposizione delle misure tecniche più appropriate”* (Cass. pen., Sez. III, 9242/1990).

Da ciò deriva che la responsabilità va esclusa **solo** in presenza della **prova rigorosa** che il fatto sia *“imprevedibile ed inevitabile”* in senso stretto, mentre le circostanze comunque riconducibili alla condotta del soggetto responsabile ed obbligato, **non possono** considerarsi quali caso fortuito o forza maggiore ed assumere efficacia esimente.

Il recente Dm 15 febbraio 2010 ha modificato radicalmente la figura del delegato

Quindi, si è voluta restringere al massimo l'ambito di responsabilità del delegato: non più per tutta l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'unità locale, bensì **limitatamente** alla **veridicità** dei **dati** inseriti, oltre all'effettivo compimento delle operazioni connesse alla trasmissione dei dati contenuti nel dispositivo Usb.

DELEGATO: *“Il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato nella procedura di iscrizione alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica, verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa”.*

Che tipo di responsabilità è attribuibile a questo punto al delegato?

Costui è il soggetto responsabile dell’inserimento di dati inesatti o falsi.

Quindi, è il destinatario “immediato” dei dispositivi sanzionatori

Poiché il delegato è tenuto all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, è **ovvio** che egli deve vigilare sulla veridicità dei dati stessi e pertanto, sulla corrispondenza del rifiuto indicato con quello effettivamente detenuto, dovendosi pertanto preoccupare di predisporre un adeguato sistema di vigilanza.

Quindi, l'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 188, comma 3, Dlgs 152/2006 *“opera solo quando non residuino comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali”*.
(Cass. pen., Sez. III sentenza n. 47432 del 2003)

Tuttavia, non bisogna cadere nel facile equivoco di ritenere il delegato SISTRI un mero “burocrate”, un semplice compilatore di registri, poiché – si ribadisce – è **suo preciso onere** approntare un sistema di controllo tale che gli consenta di sottoscrivere con piena responsabilità la veridicità dei dati inseriti, onde evitare di incorrere in responsabilità amministrative e penali per omissioni ed errori altrui.

Infatti, il mancato adempimento all’obbligo di controllo da parte del delegato è idoneo a determinare anche una responsabilità ex articolo 40 C.p., sia nel caso in cui il delegato fosse a conoscenza della non corrispondenza dei dati inseriti con quelli effettivi, sia quando la diligenza alla quale lo stesso delegato è tenuto non consentisse di ammettere l’ignoranza del fatto.